

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 luglio 2024, n. 487

Legge regionale 5 giugno 2024, n. 9, art. 8. Approvazione dello "Schema di protocollo di intesa per garantire la continuità assistenziale delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa di cui al bacino ad esaurimento della DGR 28 dicembre 2023, n. 983"

Oggetto: Legge regionale 5 giugno 2024, n. 9, art. 8. Approvazione dello “Schema di protocollo di intesa per garantire la continuità assistenziale delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa di cui al bacino ad esaurimento della DGR 28 dicembre 2023, n. 983”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona;

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.”;
- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
- legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: "Legge di stabilità regionale 2024";
- legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026";
- il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2023, n. 981 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- la deliberazione di Giunta regionale 14 febbraio 2024, n. 75 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2024, n. 284 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie.” ed in particolare l’art. 8 “Disposizioni relative alla continuità assistenziale delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 983”;

RICHIAMATI:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.;
- la Strategia dei diritti delle persone con disabilità 2021– 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2021) 101 finale, del 3 marzo 2021;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2007, ratificata dalla legge del 3 marzo 2009, n. 18;
- la legge 22 dicembre 2021, n. 227 “Delega al Governo in materia di disabilità”;
- la legge 27 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 del “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;
- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e s.m.i.;
- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;
- il Decreto del Commissario ad Acta 22 luglio 2020, n. U00101 “Approvazione del documento tecnico "Criteri di eleggibilità ai percorsi di riabilitazione territoriale” e s.m.i.;
- la legge regionale 12 dicembre 20023, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della l.r. n. 41/2003” e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 marzo 2015, n. 124 e s.m.i.
- la Memoria di Giunta regionale del 24 settembre 2019 “Interventi per la continuità assistenziale di persone con disturbi dello spettro autistico”;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 983 “Deliberazione di Giunta regionale 10 agosto 2023, n. 501. Indirizzi per la continuità assistenziale di persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa in strutture che prestano servizi socio-assistenziali dal 1° gennaio 2024.” cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente atto;
- la determinazione n. G08242 del 20 giugno 2024 “Costituzione del gruppo di lavoro per l’attuazione di quanto disposto dall’art.33, comma 2, lettera i) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

CONSIDERATO che, con la sopra citata Memoria di Giunta regionale del 24 settembre 2019 “*Interventi per la continuità assistenziale di persone con disturbi dello spettro autistico*”, la Regione ha preso atto che negli anni alcune ASL avevano attivato e prorogato progetti individuali, con l’inserimento di 155 persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa presso strutture socioassistenziali, residenziali e semiresidenziali, ponendo a carico del SSR totalmente o parzialmente i relativi costi e che tali inserimenti:

a) non erano stati previsti nella programmazione dei servizi sociali territoriali preposti al sistema integrato degli interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328/2000 e alla l.r. n. 11/2016;

- b) non tenevano conto di eventuali liste di attesa;
- c) non prevedevano il coinvolgimento dei comuni di residenza delle persone beneficiarie nelle fasi di valutazione, definizione e monitoraggio del progetto assistenziale. La fase di valutazione del bisogno e formulazione del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), inoltre, non avveniva attraverso la formalizzazione delle Unità di Valutazione Multidimensionale distrettuali preposte;
- d) non prevedevano la condivisione dei processi di presa in carico e la corretta assunzione degli oneri di spesa, mettendo tra l'altro a rischio la continuità dell'assistenza nel tempo;

CONSIDERATO che

- la DGR n. 94/2020 ha dato avvio all'iter per il superamento delle criticità rilevate dalla Memoria di Giunta e poiché la conclusione del percorso richiedeva tempi non compatibili con la necessità di garantire la dovuta continuità assistenziale, con la medesima deliberazione sono state finalizzate apposite risorse regionali a copertura delle spese che fino ad allora, avevano sostenuto, totalmente o parzialmente, le aziende sanitarie locali;
- le successive DGR nn. 308/2021, 701/2022, 64/2023, 501/2023, 983/2023 tutte aventi quale scopo prioritario la garanzia della continuità assistenziale, hanno:
 - a) accompagnato il percorso amministrativo attraverso una puntuale ricognizione della situazione delle 155 persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa comprese nel bacino ad esaurimento;
 - b) fornito indirizzi per ricondurre la presa in carico delle persone alle corrette modalità previste dalla normativa vigente, mediante un processo di verifica da parte della Regione dei requisiti di autorizzazione al funzionamento delle strutture e di monitoraggio del perfezionamento dell'accreditamento delle medesime strutture ospitanti, sulla base di quanto disposto dall'art. 32 l.r. n. 11/2016 in merito all'obbligo dell'accreditamento al fine della stipula di contratti con il sistema pubblico da parte delle strutture e dei servizi socio-assistenziali autorizzati;

TENUTO CONTO che

- in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, i comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti la gestione degli interventi e dei servizi sociali del sistema integrato;
- i comuni, quali titolari delle funzioni sopra menzionate, garantiscono risorse finanziarie idonee ad assicurare il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio;
- la Regione concorre, anche con risorse provenienti dall'Unione europea e dallo Stato, al finanziamento dei servizi sociali e socio-sanitari erogati a livello distrettuale in via sussidiaria e perequativa al fine di rendere esigibili i livelli essenziali, come definiti dalla legge, rispetto all'intervento primario comunale e di sostenere il consolidamento e lo sviluppo, su tutto il territorio regionale, di una rete di servizi sociali quantitativamente e qualitativamente omogenea nei vari distretti sociosanitari⁶⁴ l.r. n. 11/2016;
- tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono ricompresi gli interventi in favore di persone con fragilità sociali realizzati presso le strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni socioassistenziali, di cui alla l.r. n. 41/2003;
- le strutture che erogano prestazioni socio-assistenziali con risorse pubbliche, così come espressamente previsto dalla l.r. n. 11/2016, devono essere accreditate dai comuni e inserite nella rete dei servizi territoriali, attenendosi alle normative regionali ed ai regolamenti comunali e partecipando al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali territoriali nonché al piano sociale di zona territoriale;
- in particolare, il comune di residenza della persona, previamente informato, assume gli oneri per le prestazioni sociali erogate per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso

strutture residenziali socioassistenziali, ai sensi dell'art. 11 legge 328/2000 e dell'art. 35 l.r. n.11/2016;

- le funzioni di vigilanza sulle strutture che erogano prestazioni socioassistenziali, così come stabilito all'art. 12 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 e s.m.i., è esercitata dai comuni, singoli o associati, competenti per territorio al fine di verificare i requisiti funzionali ed organizzativi degli stessi, il benessere degli utenti e l'attuazione dei piani personalizzati di assistenza. Le aziende sanitarie locali svolgono funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi presenti nel loro territorio in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere degli utenti, nonché del personale addetto;
- come stabilito dalla DGR n. 1305/2004, inoltre, è compito del Servizio sociale di riferimento curare l'ammissione della persona con disabilità nella struttura, a seguito delle valutazioni di competenza da parte dei servizi dell'ASL che hanno in carico la persona con disabilità;
- è inoltre compito del Servizio sociale, nell'ambito dell'Unità valutativa multidisciplinare, stilare per ogni persona con disabilità un progetto di assistenza finalizzato a definire gli obiettivi assistenziali e a garantire la necessaria vigilanza sulla qualità degli interventi realizzati dalla struttura;
- tale progetto contiene anche tutti i dati relativi allo stato di benessere psicofisico della persona con disabilità, verificati periodicamente dal competente servizio dell'ASL, che ha in carico la persona con disabilità, in modo tale da seguirne l'evoluzione nel tempo;
- l'integrazione socio-sanitaria si realizza, in fase di progettazione, di organizzazione comune degli interventi ed attuazione dei PAI, mediante la partecipazione delle scelte tra servizi, operatori e destinatari. Pertanto, qualora i PAI, in relazione alle specifiche esigenze delle persone ospitate nelle strutture socio assistenziali, prevedano eventuali prestazioni sanitarie e sociosanitarie, tali prestazioni sono assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio e sono erogate dall'azienda sanitaria locale secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale a garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

TENUTO CONTO che, da ultimo, la sopra richiamata DGR n. 983/2023, ha definito un percorso di *governance* e controllo per la conclusione definitiva del processo di riordino degli interventi per la continuità assistenziale delle persone con disturbi dello spettro autistico, durato 5 anni, mettendo al centro la valutazione del bisogno della persona con disabilità, da parte degli organismi territoriali di competenza, come principale *driver* per l'individuazione del *setting* assistenziale più appropriato e, in particolare, ha finalizzato ulteriori risorse regionali, al fine di consentire la continuità assistenziale delle n. 89 persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa ricomprese nel bacino ad esaurimento, dal 1° gennaio al 30 giugno 2024;

CONSIDERATO che le persone ricomprese nel bacino di cui alla DGR n. 983/2023 sono complessivamente 89, di cui 87 residenti nel Comune di Roma, 1 residente nel Comune di Civitavecchia e 1 residente nel Comune di Fiano Romano;

TENUTO CONTO degli incontri convocati dall'Assessore regionale competente in materia di inclusione sociale e precisamente:

- il 1° febbraio 2024, la Consulta regionale per la disabilità e le consulte municipali e cittadina di Roma, alla presenza anche dell'Assessore competente in materia di politiche sociali e salute di Roma Capitale;
- il 5 marzo 2024, gli enti gestori delle strutture socioassistenziali ospitanti le persone ricomprese nel bacino;
- il 10 aprile, il 22 maggio e il 17 giugno 2024, le famiglie delle 89 persone ricomprese nel bacino;

PRESO ATTO che con la determinazione direttoriale G00043/2024 è stata istituita l'Equipe trasversale multidisciplinare, con il compito di monitorare il percorso delineato dalla DGR n. 983/2023, coordinata da referenti della Direzione regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria e composta dai referenti delle AASSLL e degli Enti Locali interessati, nonché da referenti della Direzione regionale Inclusione sociale;

TENUTO CONTO del monitoraggio svolto dall'Equipe trasversale, in merito al processo di definizione della risposta assistenziale più appropriata in ragione dei PAI formulati dalle UVMD delle 89 persone di cui alla DGR 983/2023;

TENUTO CONTO altresì in particolare delle note:

- di Roma Capitale prot. QE/2024/0013000 del 15.02.2024 “Deliberazione Giunta Regionale 28 dicembre 2023 n. 983. Riscontro a “mail per equipe trasversale” Regione Lazio del 6 febbraio 2024.”;
- della Regione Lazio prot. 0479053 del 09.04.2024 “Riscontro alla nota “Deliberazione Giunta Regionale 28 dicembre 2023 n. 983. Riscontro a “mail per equipe trasversale” Regione Lazio del 6 febbraio 2024.” protocollo n. QE/2024/0013000 del 15 febbraio 2024.”
- della Regione Lazio prot. n. 634533 del 14 maggio 2024 “Equipe multidisciplinare trasversale – Determinazione G00043/2024. Trasmissione dei Piani di assistenza delle 89 persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa di cui alla DGR 983/2023.”;

CONSIDERATO che la Regione con la nota prot. n. 634533 del 14 maggio 2024 ha richiesto alle ASL e ai comuni interessati, di trasmettere in via definitiva i Piani di assistenza individuale delle 89 persone ricomprese nel bacino a far data 1° luglio 2024, specificando in particolare:

- a) l'ammontare aggiornato delle rette che corrispondono agli oneri sociali a copertura delle prestazioni e servizi socioassistenziali forniti agli 89 ospiti;
- b) l'ammontare dell'eventuale quota di compartecipazione alla retta da parte di ciascun utente;
- c) le proposte rappresentate dai comuni interessati circa l'assunzione degli oneri sociali a copertura delle prestazioni e servizi socioassistenziali forniti all'ospite a far data 1° luglio 2024;
- d) la definizione e valorizzazione delle eventuali ulteriori prestazioni di carattere sanitario e sociosanitario, da erogarsi come prestazione ADI/riabilitativa territoriale domiciliare a carico delle ASL;

PRESO ATTO delle note di riscontro pervenute dalle ASL e dai comuni, tutte agli atti dell'amministrazione regionale:

- ASL Roma 3, prot. 34476 del 21.05.2024;
- ASL Roma 2, prot. 0103095 del 23.05.2024;
- Roma Capitale, prot. QE/2024/0042618 del 27.05.2024;
- Comune di Civitavecchia, prot. 50035 del 27.05.2024;
- ASL Roma 4, prot. 35817 del 28.05.2024;
- Comune di Fiano Romano, prot. 18024 del 30.05.2024;
- ASL Roma 1, prot. 0093097 del 10.06.2024;

PRESO ATTO di quanto stabilito dall'art. 8 della l.r. n. 9/2024 secondo cui “1. Al fine di garantire la continuità assistenziale nei confronti delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa già accolte in strutture socio assistenziali ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche, rientranti nel bacino ad esaurimento stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 983 (Deliberazione di Giunta

regionale 10 agosto 2023, n. 501. Indirizzi per la continuità assistenziale di persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa in strutture che prestano servizi socio-assistenziali dal 1 gennaio 2024), nonché al fine di assicurare loro il mantenimento dei medesimi livelli di assistenza, la Regione concorre alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dai comuni di residenza delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa per un periodo massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, è approvato lo schema del protocollo di intesa tra la Regione e i comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 580.000,00, per l'anno 2024, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per la continuità assistenziale delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa ex D.G.R. n. 983/2023", il cui stanziamento, pari all'importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1."

TENUTO CONTO delle note della Regione indirizzate:

- a Roma Capitale prot. n. 0768568 del 13 giugno 2024 "Riscontro nota Roma Capitale prot. QE/2024/0042618 del 27 maggio 2024 "Riscontro a nota U.0634533 del 14.05.2024. Equipe multidisciplinare trasversale - persone con sindrome spettro autistico e disabilità complessa censite a seguito di Memoria di Giunta Regionale del 24 settembre 2019 e oggetto della DGR 983/2023" cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente atto;
- alle ASL Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, e per conoscenza a tutte le altre ASL e Comuni del Lazio, prot. n. 0770114 del 13 giugno 2024 "Memoria di Giunta Regionale del 24 settembre 2019 "Interventi per la continuità assistenziale di persone con disturbi dello spettro autistico" – indicazioni operative per la presa in carico presso le strutture che erogano prestazioni socioassistenziali di cui alla legge regionale 41/2003" cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente atto;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0797867 del 19 giugno 2024, con la quale la Regione ha trasmesso ai tre comuni interessati, la bozza di schema di protocollo di intesa previsto dall'art. 8, comma 2, della citata l.r. n. 9/2024;

RITENUTO

- nelle more dell'individuazione da parte della Regione dei parametri per la determinazione del sistema tariffario e della compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni erogate nelle strutture socioassistenziali, come disposto dall'art. 33, comma 2, lettera i) della l.r. n. 11/2016, di adottare ai fini dell'individuazione del concorso regionale di cui all'art. 8, comma 1, della l.r. n. 9/2024, come parametro unico di riferimento per il trasferimento delle risorse regionali ai tre comuni interessati, la retta *pro-die* e *pro-capite* adottata da Roma Capitale con DGC 204/2023, in riferimento all'anno 2024, pari a € 118,74;
- di stabilire che, al fine di assicurare il mantenimento dei medesimi livelli di assistenza alla persona, i comuni riconosceranno alle strutture ospitanti, fino al 31 dicembre 2024, le rette

attualmente applicate, ferma restando l'eventuale quota di compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, ove dovuta;

- di stabilire che, al fine di garantire il mantenimento dei medesimi livelli di assistenza alla persona, la Regione Lazio trasferirà a ciascuno dei tre comuni interessati le risorse regionali per concorrere alla copertura degli oneri sostenuti dagli stessi, come di seguito specificato:
 - le risorse da trasferire ai comuni sono pari alla differenza tra la retta *pro-die pro-capite* attualmente adottata dalla struttura ospitante ed il parametro di € 118,74 *pro-die pro-capite*;
 - dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, pertanto, graveranno sul bilancio comunale le rette fino ad un tetto massimo di € 118,74 *pro-die pro-capite*, mentre gli ulteriori oneri sostenuti dal comune fino al raggiungimento del 100% della retta attualmente applicata dalla struttura ospitante, troveranno copertura con il concorso regionale, ossia con le risorse regionali appositamente stanziare con l'art.8, comma 3 l.r. n. 9/2024;
- di trasferire le risorse regionali nelle more della stipula dei protocolli d'intesa con i tre comuni interessati;
- di stabilire che, a garanzia della continuità assistenziale prevista dai Piani di assistenza individuali delle 89 persone rientranti nel bacino, i tre comuni dovranno inserire, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'offerta socioassistenziale in argomento nella rete dei servizi territoriali, nel rispetto delle normative vigenti;

CONSIDERATO che eventuali prestazioni sanitarie e sociosanitarie per persone ospiti nelle strutture socioassistenziali di cui alla l.r. n. 41/2003 e s.m.i., assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio di competenza della ASL, non sono da ricomprendere nella retta a copertura delle prestazioni sociali erogate dalla struttura;

VISTO lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e i comuni interessati, Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto:

- di procedere all'approvazione dello "Schema di protocollo di intesa per garantire la continuità assistenziale delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa di cui al bacino ad esaurimento della DGR 28 dicembre 2023, n. 983", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di finalizzare le risorse pari ad € 580.000,00 disponibili sul capitolo U0000H41754, a valere sull'esercizio finanziario 2024, in favore del Comune di Roma, del Comune di Civitavecchia e del Comune di Fiano Romano, come concorso agli oneri assunti dai comuni dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 per le 89 persone ricomprese nel bacino della DGR 983/2023 a garanzia del mantenimento dei medesimi livelli assistenziali previsti attualmente dai Piani di assistenza individuali;
- di adottare come parametro unico di riferimento per il trasferimento ai tre comuni interessati delle risorse regionali di cui all'art. 8, comma 3 della l.r. n. 9/2024, la retta *pro-die pro-capite* adottata, in riferimento all'anno 2024, da Roma Capitale con DGC 204/2023 pari a € 118,74;
- di stabilire che nelle more della firma del protocollo, la Regione trasferirà le risorse ai tre comuni interessati sulla base della differenza tra le rette *pro-die pro-capite* attualmente adottate dalle strutture ospitanti ed il parametro di € 118,74 *pro-die pro-capite*;
- di stabilire che, al fine di assicurare il mantenimento dei medesimi livelli di assistenza alla persona, i comuni interessati riconosceranno alle strutture ospitanti le rette attualmente applicate fino al 31 dicembre 2024, ferma restando l'eventuale quota di compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, ove dovuta;
- di stabilire che dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, pertanto, graveranno sul bilancio comunale le rette fino ad un tetto massimo di € 118,74 *pro-die pro-capite*, mentre gli ulteriori

oneri sostenuti dai comuni fino al raggiungimento del 100% della retta attualmente applicata dalla struttura ospitante, troveranno copertura con il concorso regionale, ossia con le risorse regionali appositamente stanziare con l'art.8, comma 3 della l.r. n. 9/2024;

- di stabilire che i tre comuni interessati renderanno alla Regione le risorse di cui alla presente deliberazione entro il 31 marzo 2025;
- di prendere atto che la Direzione regionale Inclusione sociale ha avviato il gruppo di lavoro interno per stabilire i parametri per la determinazione del sistema tariffario e della compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni erogate nelle strutture socioassistenziali, come disposto dall'art. 33, comma 2 lettera i) della l.r. n. 11/2016;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate

- di approvare lo “Schema di Protocollo di intesa per garantire la continuità assistenziale delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa di cui al bacino ad esaurimento della DGR 28 dicembre 2023, n. 983”, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di finalizzare le risorse pari ad € 580.000,00 disponibili sul capitolo U0000H41754, a valere sull'esercizio finanziario 2024, in favore del Comune di Roma, del Comune di Civitavecchia e del Comune di Fiano Romano, come concorso agli oneri assunti dai comuni dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 per le 89 persone ricomprese nel bacino della DGR 983/2023 a garanzia del mantenimento dei medesimi livelli assistenziali previsti attualmente dai Piani di assistenza individuali;
- di adottare come parametro unico di riferimento per il trasferimento ai tre comuni interessati delle risorse regionali di cui all'art. 8, comma 3 della l.r. n. 9/2024, la retta *pro-die pro-capite* adottata, in riferimento all'anno 2024, da Roma Capitale con DGC 204/2023 pari a € 118,74;
- di stabilire che nelle more della firma del protocollo, la Regione trasferirà le risorse ai tre comuni interessati sulla base della differenza tra le rette *pro-die pro-capite* attualmente adottate dalle strutture ospitanti ed il parametro di € 118,74 *pro-die pro-capite*;
- di stabilire che, al fine di assicurare il mantenimento dei medesimi livelli di assistenza alla persona, i comuni interessati riconosceranno alle strutture ospitanti le rette attualmente applicate fino al 31 dicembre 2024, ferma restando l'eventuale quota di compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, ove dovuta;
- di stabilire che dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, pertanto, graveranno sul bilancio comunale le rette fino ad un tetto massimo di € 118,74 *pro-die pro-capite*, mentre gli ulteriori oneri sostenuti dai comuni fino al raggiungimento del 100% della retta attualmente applicata dalla struttura ospitante, troveranno copertura con il concorso regionale, ossia con le risorse regionali appositamente stanziare con l'art.8, comma 3 della l.r. n. 9/2024;
- di stabilire che i tre comuni interessati renderanno alla Regione le risorse di cui alla presente deliberazione entro il 31 marzo 2025;
- di prendere atto che la Direzione regionale Inclusione sociale ha avviato il gruppo di lavoro interno per stabilire i parametri per la determinazione del sistema tariffario e della compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni erogate nelle strutture socioassistenziali, come disposto dall'art. 33, comma 2 lettera i) della l.r. n. 11/2016.

La Direttrice regionale competente in materia di Inclusione Sociale adotterà gli atti amministrativi conseguenti in attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato A

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DELLE PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO E DISABILITÀ COMPLESSA DI CUI AL BACINO AD ESAURIMENTO DELLA DGR 28 DICEMBRE 2023, N. 983

La Regione Lazio, rappresentata dal Presidente, (oppure) dall'Assessore regionale.....giusta delega, con sede legale indi seguito denominata "Regione"

E

Il Comune di, rappresentato dal Sindaco..... (oppure) da.....giusta delega, con sede legale indi seguito denominato "Comune"

VISTE

la legge regionale n. 41/2003 *"Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali"*;

la legge regionale n. 11/2026 *"Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio"* e, in particolare, gli articoli 7, 35 e 64;

la deliberazione di Giunta regionale n. 1305/2004 *"Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. 41/2003"* e s.m.i.;

la deliberazione di Giunta regionale n. 130/2018 *"Modifiche alla DGR 24 marzo 2015, n. 124. 'Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio'"*;

la Memoria di Giunta del 24 settembre 2019 *"Interventi per la continuità assistenziale di persone con disturbi dello spettro autistico"*;

la deliberazione di Giunta regionale n. 94/2020 *"Interventi urgenti per la continuità assistenziale di persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa in strutture che prestano servizi socio-assistenziali"*;

la deliberazione di Giunta regionale n. 308/2021 *"Interventi urgenti per la continuità assistenziale di persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa in strutture che prestano servizi socio-assistenziali, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2020, n. 94. Annualità 2021"*;

la deliberazione di Giunta regionale n. 701/2022 *“Interventi urgenti per la continuità assistenziale di persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa in strutture che prestano servizi socio-assistenziali, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2020, n. 94 e deliberazione di Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 308. Annualità 2022”*;

la deliberazione di Giunta regionale 2023, n. 64/2023 *“Interventi urgenti per la continuità assistenziale di persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa in strutture che prestano servizi socioassistenziali, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 04 agosto 2022, n. 701. Percorso amministrativo transitorio”*;

la deliberazione di Giunta regionale n. 501/2023 *“Deliberazione di Giunta regionale 7 febbraio 2023, n. 64 “Interventi urgenti per la continuità assistenziale di persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa in strutture che prestano servizi socioassistenziali, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 04 agosto 2022, n. 701. Percorso amministrativo transitorio.” – Differimento del termine al 31/12/2023 e finalizzazione risorse”*;

la deliberazione di Giunta regionale n. 983/2023 *“Deliberazione di Giunta regionale 10 agosto 2023, n. 501. Indirizzi per la continuità assistenziale di persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa in strutture che prestano servizi socio-assistenziali dal 1° gennaio 2024”*;

la determinazione direttoriale n. G00043/2024 con la quale è stata costituita la equipe multidisciplinare trasversale;

la documentazione agli atti della Regione, prodotta dall’equipe multidisciplinare trasversale;

la nota della Regione prot. n. 0768568 del 13 giugno 2024 *“Riscontro nota Roma Capitale prot. QE/2024/0042618 del 27 maggio 2024 “Riscontro a nota U.0634533 del 14.05.2024. Equipe multidisciplinare trasversale - persone con sindrome spettro autistico e disabilità complessa censite a seguito di Memoria di Giunta Regionale del 24 settembre 2019 e oggetto della DGR 983/2023”*;

la nota della Regione indirizzata alle ASL Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, e per conoscenza a tutte le altre ASL e comuni del Lazio, prot. n. 0770114 del 13 giugno 2024 *“Memoria di Giunta Regionale del 24 settembre 2019 “Interventi per la continuità assistenziale di persone con disturbi dello spettro autistico” indicazioni operative per la presa in carico presso le strutture che erogano prestazioni socioassistenziali di cui alla legge regionale 41/2003”*;

la nota con la quale la Regione ha trasmesso ai comuni interessati la bozza di schema di protocollo di intesa previsto dall’art. 8, comma 2, della l.r. n. 9/2024, prot. n. 0797867 del 19 giugno 2024;

la legge regionale n. 9/2024 *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie” e, in particolare, l’art. 8 “Disposizioni relative alla continuità assistenziale delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 983”*;

la deliberazione di Giunta regionale n. *“Legge regionale 5 giugno 2024, n. 9, art. 8. Approvazione dello “Schema di protocollo di intesa per garantire la continuità assistenziale delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa di cui al bacino ad esaurimento della DGR 28 dicembre 2023, n. 983”*;

PREMESSO CHE

- in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti la gestione degli interventi e dei servizi sociali del sistema integrato;
- i Comuni, quali titolari delle funzioni sopra menzionate, garantiscono risorse finanziarie idonee ad assicurare il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio;
- la Regione concorre, anche con risorse provenienti dall'Unione europea e dallo Stato, al finanziamento dei servizi sociali e socio-sanitari erogati a livello distrettuale in via sussidiaria e perequativa, al fine di rendere esigibili i livelli essenziali come definiti dalla legge rispetto all'intervento primario comunale e di sostenere il consolidamento e lo sviluppo su tutto il territorio regionale di una rete di servizi sociali quantitativamente e qualitativamente omogenea nei vari distretti socio-sanitari (art. 64 l.r. n. 11/2016);
- tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono ricomprese le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali che erogano prestazioni socioassistenziali, di cui alla l.r. n. 41/2003;
- le strutture che erogano prestazioni socio-assistenziali con risorse pubbliche, così come espressamente previsto dalla l.r. n. 11/2016, devono essere accreditate dai Comuni e inserite nella rete dei servizi territoriali, attenendosi alle normative regionali ed ai regolamenti comunali e partecipando al sistema integrato degli interventi e servizi sociali territoriali e al piano sociale di zona territoriale;
- in particolare, il Comune di residenza della persona, previamente informato, assume gli oneri per le prestazioni sociali erogate per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali socioassistenziali (art. 11 legge 328/2000, art. 35 l.r. n. 11/2016);
- le funzioni di vigilanza sulle strutture che erogano prestazioni socioassistenziali, così come stabilito all'art. 12 della legge regionale n. 41/2003 è esercitata dai Comuni, singoli o associati, competenti per territorio al fine di verificare i requisiti funzionali ed organizzativi degli stessi, il benessere degli utenti e l'attuazione dei piani personalizzati di assistenza. Le aziende sanitarie locali svolgono funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi presenti nel loro territorio in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere degli utenti, nonché del personale addetto;
- come stabilito dalla DGR n. 1305/2004, inoltre, è compito del Servizio sociale di riferimento curare l'ammissione della persona con disabilità nella struttura, a seguito delle valutazioni di competenza da parte dei servizi dell'ASL che hanno in carico la persona con disabilità;
- è inoltre compito del Servizio sociale, nell'ambito dell'Unità valutativa multidisciplinare, stilare per ogni persona con disabilità un progetto di assistenza finalizzato a definire gli obiettivi assistenziali e a garantire la necessaria vigilanza sulla qualità degli interventi realizzati dalla struttura;
- tale progetto contiene anche tutti i dati relativi allo stato di benessere psicofisico della persona con disabilità, verificati periodicamente dal competente servizio dell'ASL che ha in carico la persona con disabilità, in modo tale da seguirne l'evoluzione nel tempo;
- l'integrazione socio-sanitaria si realizza, in fase di progettazione, di organizzazione comune degli interventi ed attuazione dei PAI, mediante la partecipazione delle scelte tra servizi, operatori e destinatari. Pertanto, qualora i PAI, in relazione alle specifiche esigenze delle persone ospitate nelle strutture socio assistenziali, prevedano eventuali prestazioni sanitarie e sociosanitarie, tali prestazioni sono assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio e sono erogate dall'azienda sanitaria locale secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale a garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

CONSIDERATO

che le persone ricomprese nel bacino di cui alla DGR n. 983/2023 sono complessivamente 89, di cui 87 persone residenti nel Comune di Roma, 1 persona residente nel Comune di Civitavecchia, 1 persona residente nel Comune di Fiano Romano;

TENUTO CONTO

della nota prot. n. 634533 del 14 maggio 2024 a firma congiunta del Direttore regionale della Direzione Salute e integrazione socio sanitaria e della Direttrice regionale della Direzione Inclusione Sociale;

PRESO ATTO

- dei riscontri pervenuti da parte dei Comuni e delle ASL alla Regione Lazio:

- ASL Roma 3, prot. 34476 del 21.05.2024;
- ASL Roma 2, prot. 0103095 del 23.05.2024;
- Roma Capitale, prot. QE/2024/0042618 del 27.05.2024;
- Comune di Civitavecchia, prot. 50035 del 27.05.2024;
- ASL Roma 4, prot. 35817 del 28.05.2024;
- Comune di Fiano Romano, prot. 18024 del 30.05.2024;
- ASL Roma 1, prot. 0093097 del 10.06.2024;

PRESO ATTO

di quanto stabilito dall'art. 8 della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9, circa le disposizioni relative alla continuità assistenziale delle 89 persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 983 e il concorso agli oneri finanziari da parte della Regione assicurato fino al 31 dicembre 2024 per un importo complessivo pari a € 580.000,00;

RITENUTO

nelle more dell'individuazione da parte della Regione dei parametri per la determinazione del sistema tariffario e della compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni erogate nelle strutture socioassistenziali, come disposto dall'art. 33, comma 2, lettera i) della l.r. n. 11/2016, di adottare ai fini dell'individuazione del concorso regionale di cui al presente protocollo, come parametro unico di riferimento per i tre Comuni interessati la retta pro-die pro-capite adottata da Roma Capitale con DGC 204/2023, in riferimento all'anno 2024, pari a € 118,74;

di stabilire che, al fine di assicurare il mantenimento dei medesimi livelli di assistenza alla persona, il Comune riconoscerà alle strutture ospitanti le rette attualmente applicate fino al 31 dicembre 2024,

ferma restando l'eventuale quota di compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, ove dovuta;

di stabilire che, al fine di garantire il mantenimento dei medesimi livelli di assistenza alla persona, la Regione Lazio trasferirà a ciascuno dei tre Comuni interessati le risorse per concorrere alla copertura degli oneri sostenuti dagli stessi, come di seguito specificato:

- le risorse che la Regione Lazio trasferirà al Comune sono definite quale differenza tra la retta pro-die pro-capite attualmente adottata dalla struttura ospitante ed il parametro di € 118,74 pro-die pro-capite;
- dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, pertanto, graveranno sul bilancio comunale le rette fino ad un tetto massimo di 118,74 € pro-die pro-capite, mentre gli ulteriori oneri sostenuti dal Comune fino al raggiungimento del 100% della retta attualmente applicata dalla struttura ospitante troveranno copertura con il concorso regionale;

CONSIDERATO

che, a garanzia della continuità assistenziale prevista dai Piani di assistenza individuali delle 89 persone rientranti nel bacino, i Comuni dovranno inserire, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'offerta socioassistenziale in argomento nella rete dei servizi territoriali, nel rispetto delle normative vigenti;

FERMO RESTANDO

che eventuali prestazioni sanitarie e sociosanitarie per persone ospiti nelle strutture socioassistenziali di cui alla l.r. n. 41/2003, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio, sono di competenza della ASL e non sono da ricomprendere nella retta a copertura delle prestazioni sociali erogate dalla struttura;

RITENUTO

di sottoscrivere il protocollo di intesa, previsto dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9, tra la Regione Lazio e i tre Comuni interessati al fine di definire gli impegni delle parti per il periodo 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2024 e consentire alle Amministrazioni firmatarie di adottare i successivi provvedimenti di rispettiva competenza, nonché le modalità attuative a garanzia della continuità assistenziale a decorrere dal 1° gennaio 2025;

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo al fine di:

- a) garantire la continuità assistenziale nei confronti delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa rientranti nel bacino ad esaurimento stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 983;
- b) assicurare loro il mantenimento dei medesimi livelli di assistenza con il concorso finanziario della Regione fino al 31 dicembre 2024 nonché la continuità assistenziale a decorrere dal 1° gennaio 2025;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. La **Regione** si impegna, a garanzia del mantenimento dei medesimi livelli assistenziali previsti attualmente dai Piani di assistenza individuali delle 89 persone ricomprese nel bacino ad esaurimento:
 - a) a **concorrere** alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dal Comune per un periodo massimo di sei mesi dal 1° luglio 2024 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2024;
 - b) a **riconoscere** al Comune, fino al 31 dicembre 2024, il concorso agli oneri di cui all'art. 1, lettera a) sulla base della differenza tra la retta attualmente adottata dalla struttura ospitante e il parametro di € 118,74 pro-die pro-capite e per l'effetto a trasferire allo stesso le relative risorse;
 - c) a **monitorare** periodicamente l'attuazione del presente protocollo di intesa e il rispetto dei termini concordati.

2. Il **Comune** si impegna:
 - a) a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, **ad assumere** l'onere finanziario delle rette attualmente adottate dalle strutture ospitanti fino al tetto massimo di € 118,74 pro-die pro-capite, ferma restando l'eventuale quota di compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, ove dovuta;
 - b) a **rendicontare** entro il 31 marzo 2025 le spese effettivamente sostenute dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, al fine di consentire la verifica della congruità tra le spese sostenute e le risorse assegnate dalla Regione;
 - c) ad **inserire**, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'offerta socioassistenziale in argomento nella rete dei servizi territoriali, nel rispetto delle normative vigenti.

3. Sulla base di quanto previsto dal punto 1 e 2, pertanto dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024,, graveranno sul bilancio comunale le rette fino ad un tetto massimo di 118,74 € pro-die pro-capite, mentre gli ulteriori oneri sostenuti dal Comune fino al raggiungimento del 100% della retta attualmente applicata dalla struttura ospitante, troveranno copertura con le risorse regionali trasferite ai sensi dell'art.8 lr 9/2024 .

Letto, approvato e sottoscritto.

REGIONE

COMUNE